



Regione Lombardia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

STUDIOQUATTRO



CONSULENZA GEOLOGICA
GEOLOGO
Depoli Claudio
23020 Prata Camportaccio (SO)
Via Spluga, 52 - Fraz. San Cassiano
Tel. & Fax n. 0343.20052

Progettista:

Sindaco:

Segretario:

ARCHITETTI: ENZO BONAZZOLA - BRUNO COMI - LUIGI CONCA - SILVANO MOLINETTI



Adottato dal C.C. con delibera

n° _____ del _____

Provvedimento di compatibilità con il PTCP

n° _____ del _____

Approvato dal C.C. con delibera

n° _____ del _____

- PIANO DELLE REGOLE -

Norme geologiche

commessa:

allegato:

C3

Nome File:	Data:	Fase di lavoro:	Redatto:	Verif.:	Approv.:	Bozza:
	Aprile 2014	PROGETTO	AS	CD	CD	1

Sommario

1	COMMENTO INTRODUTTIVO	4
2	CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA	5
2.1	CRITERI DI APPROFONDIMENTO SISMICO 1° E 2° LIVELLO	7
2.2	COMMENTO	7
3	CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO	8
	CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI	9
	Classe 2	9
	NTA di classe 2: prescrizioni generali.	9
	NTA di classe 2: prescrizioni specifiche	10
	CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI	12
	SOTTOCLASSE 3A: norme	16
	CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI	17
	SOTTOCLASSE 4a: norme	18
4	CARTA PAI - NORME DI ATTUAZIONE.....	20
	COMMENTO INTRODUTTIVO	20
	NORME PER L'ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA E DEI VERSANTI	20
5	REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE (ESTRATTO).....	23
	TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE.....	23
	ART.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI	23
	ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE.	24
	ART.3 ESCLUSIONE.	24
	ART.4 ALLEGATI	25
	ART.5 DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE REGOLAMENTO.	25
	ART.6 COMPETENZE.	25
	TITOLO 2: INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA	26
	ART.7 NORME GENERALI.....	26
	ART.8 FASCE DI RISPETTO: RETICOLO MINORE.....	28
	ART.9 AREA DI RISPETTO: RETICOLO PRINCIPALE	28
	ART.9BIS: AUTORITÀ IDRAULICHE COMPETENTI PER IL RETICOLO PRINCIPALE	28
	ART.10 NORME DI CODICI CIVILE	29

ART.11 DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA: DELIMITAZIONE LIMITI FASCE DI RISPETTO.....	31
ART.12 AMBITO ESTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO: FASCIA 1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE.....	33
ART.13 AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO: “ FASCIA 1 ” E “ FASCIA 2 ”: DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE	34
ART.14 AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO AREA DI RISPETTO TIPO “ FASCIA 1 ” CON ESTENSIONE PARI A 4 M:.....	35
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE	35
ART. 15 AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO AREA DI RISPETTO TIPO “ FASCIA 2 ”: DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE	37
TITOLO 3: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	38
ART.16 CRITERI GENERALI.....	38
ART.17 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.....	38
ART.18 RICHIESTA DI CONCESSIONE	39
ART.19 INDIRIZZI GENERALI DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	39
TITOLO 4: ISTANZE DI SANATORIA	40
ART.20 INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 97 DEL R.D 523/1904 REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE	40
TITOLO 5: ISTRUTTORIA	41
ART.21 ITER AMMINISTRATIVO	41
ART.22 RILASCIO DECRETI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE.....	42
ART.23 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	42
ART 24 CONFINE COMUNALE RAPPRESENTATO DA CORSO D’ACQUA.....	42
ART 25 CASI PARTICOLARI.....	43
ART.26 NORME FINALI	43

1 COMMENTO INTRODUTTIVO

Nel contesto del nuovo PGT, al fine di aggiornare la componente geologica da utilizzarsi a supporto della pianificazione comunale così come richiesto dall'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche, conforme ai criteri e agli indirizzi definiti dalle Direttive regionali per la redazione dello studio geologico comunale, l'Amministrazione del comune di Garzeno (CO) ha incaricato lo scrivente di aggiornare il documento di pianificazione geologica.

L'aggiornamento dello studio fa necessario riferimento alla D.G.R. 30 novembre 2011 n°IX/2616 e concerne esclusivamente l'aggiornamento mediante redazione di:

- **Carta della pericolosità sismica di 1° Livello**
- **Carta di fattibilità geologica aggiornata (piccole modifiche non in ambito PAI)**
- **Carta di fattibilità con sovrapposizione pericolosità sismica locale**
- **Carta di fattibilità con sovrapposizione PAI**

2 CLASSI DI PERICOLOSITÀ SISMICA

La carta di pericolosità sismica è la novità contenuta nel documento geologico aggiornato.

Il D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" è in vigore dallo 01/07/2009, dopo un periodo sperimentale di non obbligatorietà all'applicazione delle norme in esso contenute per tutti gli edifici. Durante questo periodo, inteso come "regime transitorio", è stato possibile applicare in alternativa la normativa previgente ossia tutte le norme di attuazione della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e della legge n. 64 dello 02/02/74, mentre è d'obbligo applicarla per gli edifici strategici e rilevanti di cui al decreto 31 ottobre 2003, ovvero:

ELENCO A: Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

1. Edifici.

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- 1) Organismi governativi;
- 2) Uffici territoriali di Governo;
- 3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- 4) Forze armate;
- 5) Forze di polizia;
- 6) Corpo forestale dello Stato;
- 7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- 8) Registro italiano dighe;
- 9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- 10) Consiglio nazionale delle ricerche;
- 11) Croce Rossa Italiana;
- 12) Corpo nazionale soccorso alpino;
- 13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;
- 14) Rete ferroviaria italiana;
- 15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
- 16) Associazioni di volontariato e di protezione civile operative in più regioni.

2. Opere infrastrutturali.

1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;

2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.

3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

ELENCO B: Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

1. Edifici:

1. Edifici pubblici, o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche, nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento il cui collasso potrebbe comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali; quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

2. Opere infrastrutturali:

1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.

2. Grandi dighe.

TAVOLA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

L'esame intrecciato fra riferimenti litologici e di dinamica geomorfologica consente di definire l'elaborato in esame.

La definizione degli scenari di pericolosità definisce anche la classe di pericolosità sismica, ovvero:

Aree con Instabilità:

- Z1a: Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°
- Z1b: Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°
- Z1c: Pericolosità H2 – livello di approfondimento 3°
- Z2a: Pericolosità H2 - livello di approfondimento 3°
- Z2b: Pericolosità H2 - livello di approfondimento 3°

Aree con amplificazioni topografiche

- Z3a: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°
- Z3b: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

Aree con cedimenti e amplificazioni litologiche

- Z4c: Pericolosità H2 - Livello di approfondimento 2°

2.1 CRITERI DI APPROFONDIMENTO SISMICO 1° E 2° LIVELLO

Nel merito della zonazione definita, ricadendo il territorio Garzeno (CO), in zona sismica 4, nel caso di opere e/o costruzioni strategiche e rilevanti, ai sensi della Dgr 14964/2003 o per scelta dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere attuate in fase di progettazione i livelli di approfondimento definiti, ovvero volti alla definizione del Fa (Fattore di amplificazione sismico).

	Livelli di approfondimento e fasi di applicazione		
	1° livello fase pianificatoria	2° livello fase pianificatoria	3° livello fase progettuale
Zona sismica 2-3	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili	- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2.
Zona sismica 4	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o.n. 19904/03)	- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici strategici e rilevanti.

PSL = Pericolosità Sismica Locale

Le norme da attuarsi sono definite dalla Dgr. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 (allegato 5 della delibera) e successive modifiche in adempimento dal D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni" e dal D.M. 14 gennaio 2008.

In particolare, l'approfondimento di 2° livello nelle aree destinate alla costruzione delle opere strategiche e rilevanti, fermo restando la facoltà dei Comuni di estenderlo ad altre categorie di edificio, prevede la realizzazione di indagini di 3° livello volti alla caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione sismica.

2.2 COMMENTO

L'esame dei risultati individua quali elementi più diffusi dello scenario della pericolosità sismica locale, i potenziali effetti di instabilità derivanti da processi di evoluzione morfodinamica, da contesti di particolare topografia o a caratteristiche meccaniche particolare delle terre, oltre a problemi di natura idrogeologica.

Per gli spettri di accelerazione, come indicato dal D.M. 14 gennaio 2008, relativamente alla componente di norma già in vigore (edifici strategici) si rimanda ai valori definiti dall'I.N.G.V..

Relativamente alle norme geologiche, NON sono state apportate modifiche a quelle vigenti, che si riportano di seguito in maniera integrale, unitamente alle NdA del PAI ed al regolamento del reticolo idrico minore.

3 CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

Tutte le analisi condotte, hanno permesso di aggiornare l'elaborato di fattibilità geologica. Questo è un documento che mediante la valutazione incrociata degli elementi cartografati individua e formula una proposta di revisione della suddivisione dell'ambito territoriale del comune in differenti aree che rappresentano una serie di "classi di fattibilità geologica".

Tale elaborato non è da intendersi come una semplice carta del rischio geologico, ma rappresenta una sintesi più applicativa delle problematiche connesse al territorio, unitamente alla situazione urbanistica ed ambientale dell'area. È proposta, sulla base delle indicazioni formulate dal Servizio Geologico della Regione Lombardia, una classificazione che per il comune in esame è costituita da quattro differenti classi e una sottoclasse, in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio.

Sono zone per le quali verranno indicati sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi sia studi ed indagini eventuali nel caso in cui ci fosse una necessità di approfondimento dell'indagine geologica.

Nella proposta di aggiornamento e revisione del piano geologico si è necessariamente partiti dallo stato di fatto di classificazione geologica e attraverso l'utilizzo del nuovo database topografico si è provveduto a ridefinire parzialmente la fattibilità geologica integrando l'esistente con le parti mancanti e definendo le seguenti classi:

- **Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni**
- **Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni**
- **Classe 3a: Fattibilità con consistenti limitazioni, zona 2 ex l. 267/98**
- **Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni**
- **Classe 4a: Fattibilità con gravi limitazioni, zona 1 ex l. 267/98**

Cercando di mantenere il più possibile inalterata la precedente suddivisione è stata eseguita una rimodulazione dei limiti e delle classi in relazione ad una puntuale analisi di alcuni settori in precedenza mal definiti ed in considerazione degli eventi che si sono verificati sul territorio comunale negli anni successivi alla redazione del PRG. Come accennato, le modifiche di fattibilità sono sostanzialmente attuate nelle aree ove il grado di approfondimento geologico (attuazione degli indirizzi di approfondimento regionale) ha permesso un dettaglio maggiore di analisi. Di seguito sono definite le norme di attuazione della fattibilità geologica, anch'esse maggiormente rimodulate rispetto alla versione pregressa.

Si sottolinea che la normativa P.A.I. (riportata nel capitolo 4), ove più restrittiva, prevale sulle norme di attuazione della fattibilità geologica (riportate nel presente capitolo).

In base alla recente D.G.R. 30 novembre 2011 n° IX/2616 non è più richiesta l'individuazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore nella carta di fattibilità geologica in quanto soggette a specifica normativa; tale norma idraulica è comunque un elemento di vincolo d'uso.

CLASSE 2: FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

In questa classe ricadono le aree, che a differenza della prima, presentano condizioni particolari, che richiedono maggiore attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica.

Sono considerate sia le aree a maggiore acclività, con pendenze fino a 20 gradi, sia ambiti caratterizzati da particolari situazioni geologico-geotecniche e idrogeologiche.

Classe 2

Caratterizza una modesta parte del territorio, in ambiti litologici omogenei, in genere di origine glaciale.

Si tratta di settori ove la situazione stratigrafica e le caratteristiche geomorfologiche permettono di non evidenziare particolari problematiche in ordine alla fattibilità degli interventi.

Le cautele da adottarsi dovranno comunque essere valutate caso per caso; si dovranno comunque analizzare le proposte mediante puntuali verifiche geologiche, ovvero..

NTA: prescrizioni generali

Rispetto delle vigenti norme di legge che qui si intendono integralmente riportate (D.M 11/03/88, D.M 14 gennaio 2008, ecc).

Le caratteristiche fisico-meccaniche delle terre consentono di non individuare, in linea generale, particolari problematiche.

Infatti nella classe 2 gli interventi **andranno attentamente valutati e definiti con le attenzioni di natura geologica coerenti con l'intervento stesso; sono in tal senso definite prescrizioni di carattere generale e prescrizioni di maggior dettaglio o specifiche.**

NTA di classe 2: prescrizioni generali.

Nel rispetto della normativa vigente (testo unico delle costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, norme di legge che qui si intendono integralmente riportate, norma PAI, reticolo idrico ecc.) gli interventi **edilizi di nuova costruzione** previsti in tali zone, dovranno essere supportati da un approfondimento di natura geologica.

Si ritiene di escludere da tale obbligo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro (lettere a,b,c, parte d, parte e) come indicato dalla L.R. 12/2005, ovvero:

Art. 27. (Definizione degli interventi edilizi)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) *interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere*

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in un'unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) (parte) Interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

e) (parte) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

NTA di classe 2: prescrizioni specifiche

Il progetto **dei nuovi interventi edilizi** ad esclusione di quelli elencati nell'art. precedente, dovrà definire, in linea generale attuare i seguenti obiettivi di approfondimento della natura geologica, provvedendo , coerentemente con il tipo di programma edificatorio ed al sito, ad approfondire gli aspetti più significativi o a definirne ulteriori o differenti.

1) Analisi della pericolosità locale e valutazione della possibile interferenza con l'intervento prospettato;

2) Definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all'opera finita;

- 3) Caratterizzazione meccanica delle terre e valutazione dell'interazione con il programma di lavoro proposto, con particolare riferimento alle problematiche idrogeologiche ed idrologiche (individuazione delle strutture di drenaggio, tipologie di scarico al suolo ed interazione areale, risalita capillare);**
- 4) Nelle previsioni urbanistiche eventuali interventi relativi ad opere potenzialmente inquinanti (es. industrie particolari, depositi, scarichi al suolo, ecc) saranno oggetto di necessaria analisi idrologica, idrogeologica e geologica;**
- 5) Ambiti terrazzati: definizione dello stato di conservazione delle opere e/o indirizzi di manutenzione.**

Assetto idrogeologico

La valutazione geologica, dovrà tener conto del possibile flusso idrico e/o ristagno, considerando:

- Il flusso idrico e la possibilità di scarichi al suolo.**
- In caso di sistemi di drenaggio delle acque tramite pompe (adeguatamente dimensionate in termini di portata), dovrà essere valutata la possibile interazione delle stesse con eventuali edifici attigui e lo scarico corretto delle acque emunte.**
- Scarichi al suolo: in assenza di rete fognaria comunale dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione, ecc) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti) solo in particolari situazioni (rilevati morfologici, ecc). Questo indica la necessita di definire il dimensionamento delle strutture di scarico e l'interazione con l'idrologia locale.**
- Posa di cisterne e/o altri serbatoi di liquidi potenzialmente inquinanti: da realizzarsi solo dopo attenta definizione della presenza o meno di acqua.**

CLASSE 3: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

"Comprende le zone in cui si sono riscontrati consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi esistenti nelle aree.

L'utilizzo delle zone è **subordinato alla realizzazione** di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, per consentire di precisare le esatte volumetrie e ubicazioni, le idonee destinazioni d'uso, nonché le eventuali opere di difesa."

Tali supplementi sono attuabili sia singolarmente, che per più ambiti (es. PI-Pa, ecc) in riferimento alle differenti proposte.

In generale in tale area sono indicati, nelle fasce di versante i territori più acclivi o interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico diretto, e nelle zone di fondovalle quelli potenzialmente soggetti a fenomeni alluvionali e o di esondazione lacustre e/o fluvio-lacustre.

Si tratta di fenomenologie più marcate e/o dirette che spesso richiedono la necessità di realizzare opere di difesa."

Nel caso in esame sono state individuate una serie di aree che presentano problematiche geologiche variabili; si tratta in genere di ambiti interessati, per morfologia, da possibile fasce di esondazione di torrenti e lago, o legate a situazioni morfologiche con pendii ad elevata acclività e con segni di instabilità diffusa, dovuta alle scarse qualità di resistenza meccanica delle terre.

In tali settori gli interventi, se necessari, dovranno essere preventivamente valutati previa puntuale ed areale verifica della proposta, in riferimento alle situazioni di rischio presenti, ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa, queste ultime effettuabili anche a posteriori delle presente verifica.

Aree di rispetto da derivazione idropotabili

In tali ambiti valgono le direttive di cui al D.lgs 152/99 e successive modifiche, ovvero:

Articolo 21 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 (Aree di salvaguardia delle risorse idriche)

1. Su proposta delle autorità d'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. *Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti.*"

2. *L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:*

"Articolo 5 (Zona di tutela assoluta)

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio."

3. *L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:*

"Articolo 6 (Zona di rispetto)

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;

d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione.

e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.

3. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione."

4. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 (Zone di protezione)

1. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle Regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

2. Le Regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva."

NTA GEOLOGICHE DI CLASSE 3

Nei territorio ricadenti in questa classe gli interventi, dovranno essere preventivamente valutati previa analisi puntuale ed areale della proposta, in riferimento alle situazioni di rischio presenti, ed in relazione alle differenti condizioni legate alla possibile presenza di opere di difesa, queste ultime effettuabili anche a posteriori delle presente verifica.

Gli interventi attuabili, fra tutti quelli previsti dal PRG nel differente azzonamento dovranno essere assoggettati al norme del presente articolo.

In particolare, per gli interventi proposti nel rispetto delle prescrizioni di NTA del PRG dovranno essere definite sia le caratteristiche meccaniche dei terreni, sia le condizioni di pericolosità dell'area in riferimento allo stato attuale e a quello di progetto.

L'analisi dovrà condurre anche ad una valutazione idrologica ed idrogeologica che valuti la possibile interazione della proposta

Nel rispetto della normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M 14 gennaio 2008), ogni nuova proposta dovrà prevedere una accurata valutazione geologica, idrogeologica e geotecnica.

IN PARTICOLARE:

- 1) La caratterizzazione geotecnica delle terre e/o ammassi rocciosi mediante indagini in sito e/o laboratorio;***
- 2) La stratigrafia del sito e l'assetto idrogeologico con particolare riferimento all'individuazione dei processi morfodinamici attivi o quiescenti;***
- 3) Analisi della pericolosità locale e valutazione della possibile interferenza con l'intervento prospettato e definizione degli interventi eventualmente necessari volti a mitigare il grado di pericolo evidenziato;***
- 4) Verifica di stabilità dell'area con valutazione prima e dopo l'intervento ed individuazione di soluzioni tecniche per ridurre il grado di interferenza;***
- 5) Interazione con la dinamica territoriale relativa allo stato di degrado degli ammassi rocciosi, e dei versanti;***
- 6) Definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di cantiere sia all'opera finita.***

Assetto idrogeologico

La valutazione geologica, dovrà tener conto del possibile flusso idrico e/o ristagno, considerando :

- Il flusso idrico e la possibilità di scarichi al suolo.***
- In caso di sistemi di drenaggio delle acque tramite pompe (adeguatamente dimensionate in termini di portata), dovrà essere valutata la possibile interazione delle stesse con eventuali edifici attigui e lo scarico corretto delle acque emunte.***

Nelle aree di versante la classe individuata con un basso grado di permeabilità con conseguenti problemi di smaltimento delle acque, legati ad esempio allo smaltimento delle acque reflue tramite pozzi perdenti.

In questo caso dovranno essere attentamente valutate le scelte operative, privilegiando la realizzazione di sistemi di scarico alternativo (trincee drenanti, subirrigazione) eventualmente abbinate a scarichi di tipo standard (Imhoff e pozzi perdenti).

Assetto idrologico

La valutazione del grado di pericolo dovrà tener conto dell'assetto idrologico dell'area con particolare riferimento a:

- 1) ***analisi del reticolo superficiale, la tipologia della dinamica morfologica del bacino;***
- 2) ***Definizione delle portate di piena del reticolo idrografico presente, individuazione di eventuali punti critici e definizione del grado di deflusso delle sezioni esistenti;***
- 3) ***Valutazione della possibile evoluzione territoriale e degli interventi attivi e/o passivi proponibili al fine di mitigare il rischio;***
- 4) ***Individuazione delle soluzioni tecniche da attuarsi nel programma d'intervento per la riduzione del grado di rischio presente.***

SOTTOCLASSE 3A: norme

Corrisponde alla zona 2 della ex L. 267/98; il riferimento normativo di tale ambito è dettato dalle Nda del PAI, ovvero:

“Relativamente alle aree a rischio idrogeologico elevato, sono definite dalla vigente normativa, le seguenti norme:

1 Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti
- infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

3 Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'elaborato1 del Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato Autorità di bacino del fiume Po 5 materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali

CLASSE 4: FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

Estratto da CRITERI ED INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 che aggiorna l'art. 3.3 della D.g.r.6645/01.

“ L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. “

Pertanto, nel rispetto delle vigenti normative, in questa classe sono individuati i territori ove l'alto rischio geologico comporta gravi limitazioni per la modifica alla destinazione d'uso del territorio.

In tale ambito è **esclusa qualsiasi** nuova edificazione, se non interventi volti al consolidamento e/o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 31, lettere a)b)c) della L 457/1978.

Sono raggruppati i territori direttamente o indirettamente influenzati da frane attive o quiescenti, e aree in cui si possono avere fenomeni alluvionali.

In questi territori l'estensione, e spesso la volumetria dei fenomeni è tale da rendere difficoltoso o limitato l'intervento attivo e/o passivo di difesa.

Nei territori individuati in questa classe è pertanto necessario impedire la realizzazione di nuove costruzioni che prevedano la presenza continuativa di persone; per le popolazioni residenti dovranno essere previsti idonei piani di protezione civile e potranno essere individuati sistemi di monitoraggio geologico a salvaguardia della pubblica incolumità.

Potranno essere realizzate opere pubbliche e di interesse pubblico a condizione che l'intervento non modifichi in senso peggiorativo gli equilibri idrogeologici esistenti: ciò dovrà essere dimostrato con studi specifici da valutare attentamente.

L'efficienza, la funzionalità e la congruità delle opere di difesa idrogeologica presenti potranno contribuire alla definizione delle classi di fattibilità; in linea teorica la presenza di opere di difesa correttamente progettate, ben realizzate ed in ottimo stato di manutenzione può e potrà contribuire alla riduzione del rischio concernente un determinato fenomeno.

Al contrario la presenza di opere mal progettate, non idoneamente ubicate ed in cattivo stato di manutenzione può addirittura aumentare il livello del rischio stesso."

Le aree ricadenti nella quarta classe comprendono limitate zone del territorio comunale, che presentano differenti problematiche, sostanzialmente riconducibili a fasce di possibile esondazione o a territorio con interferenza con la dinamica di evoluzione morfologica dei versanti, nonché ad ambiti di rispetto fluviale.

In generale si può osservare come si tratti di settori, che oltre ad evidenziare come detto le fasce di rispetto da acque pubbliche, interessano problematiche essenzialmente legate alla possibile esondazione di aste fluviali ed possibile interferenza con frane e/o caduta di massi.

La zonazione territoriale può includere in classe 4 edifici rurali esistenti e/o non adeguatamente cartografati o non rilevati nel corso dell'analisi (es. edifici singoli nelle zone poco accessibili, o non rilevate ecc) ed inseriti in tale classe d'ambito anche se effettivamente la valutazione singola può escludere tale vincolo di inutilizzo.

Per tali edifici rurali, al fine di agevolare soprattutto un ritorno alla montagna l'eventuale trasformazione e il cambio potrà essere autorizzata previa verifica geologica di compatibilità effettuata per ogni singolo edificio che ne dimostri l'effettiva possibilità d'uso ed eventuali interventi da attivarsi per garantire la sicurezza, **e successiva variante di PGT, ove tale verifica desse esito positivo.**

SOTTOCLASSE 4a: norme

Corrisponde alla zona 1 della ex L. 267/98 in cui si applicano le NdA del PAI.

Relativamente alle aree a rischio idrogeologico elevato, sono definite dalla vigente normativa, le seguenti norme:

1 Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti
- infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

4 CARTA PAI - NORME DI ATTUAZIONE

COMMENTO INTRODUTTIVO

Per l'attuazione dei vincoli derivanti dalla Carta con legenda uniformata PAI, si fa esplicito riferimento alle vigenti norme di attuazione del PAI, art. 9, che si riportano di seguito.

Le norme P.A.I., più restrittive, prevalgono sulle normative geologiche delle azioni di piano analizzate in precedenza.

NORME PER L'ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA E DEI VERSANTI

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
 - frane:
 - Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata);
 - Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata);
 - Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata);
 - esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
 - Ee, aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con pericolosità molto elevata o elevata;
 - Eb, aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con pericolosità elevata;
 - Em, aree potenzialmente coinvolte dai fenomeni con pericolosità moderata o media
 - valanghe:
 - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata;
 - Vm, aree di pericolosità media o moderata.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, convertito in L.11 dicembre 2000, n.365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale compatibili con la normativa di tutela;
 - le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
 - le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee

-
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.
3. Nelle aree Fq oltre agli interventi di cui al precedente comma 2 sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico - funzionale;
 - gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.
4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa e di sistemazione idraulica e monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. *(Omissis)*

6bis. *(Omissis)*

7. *(Omissis)*

8. *(Omissis)*

9. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 (D.M. 14 gennaio 2008*-nota dello scrivente), volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

5 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE (ESTRATTO)

PREAMBOLO

Il presente documento, relativo al regolamento di polizia idraulica del Comune di GARZENO (CO) è stato aggiornato recependo le prescrizioni contenute nel parere dalla Sede territoriale di Como della Direzione Generale sicurezza, polizia locale e protezione civile prot. N. AD08.2006.0000461 del 06/02/2006

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GARZENO (CO)

Visto:

- Le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.D.R 8 agosto 2003 n 7/13950 per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore e successive modifiche ed integrazioni dell'agosto 2003, D.G.R VII/13950
- L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Definisce

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto e valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nelle due fasce F1 e F2, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

TITOLO 1: PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo minore del territorio comunale di Garzeno (CO), così come previsto dall'art 3 comma 114

della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il regolamento si applica:

- Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, che defluiscono sul territorio comunale definiti, individuati e delimitati nell'apposito elenco di cui alla TABELLA 1, allegata alla presenti norme, ovvero tutti i corsi d'acqua superficiali che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A, e succ. modifiche con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

La delimitazione del reticolo minore dei corsi d'acqua appartenenti al territorio comunale di Garzeno è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e realizzati nel rispetto delle vigenti normative, in cui sono individuati:

- *N° progressivo relativo al territorio comunale*
- *Denominazione*
- *Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all'attuazione del presente regolamento*

ART.3 ESCLUSIONE.

Il presente regolamento di polizia idraulica **NON si applica** ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale sui quali valgono le norme del R.D 1904 n. 523 ovvero:

N° progressivo D.G.R 25/01/02 n. 7/7868	Denominazione	Tratto Classificato Principale	N° iscr. El. AAPP
CO 033	Albano (Torrente)	Dallo sbocco alla diga di Regea a quota 650 s.l.m.	227

ART.4 ALLEGATI

Parte integrante del presente documento sono la relazione tecnica, gli elaborati cartografici e la TABELLA 1 contenente l'elenco dei corsi d'acqua superficiali definiti reticolo idrico minore.

Elenco degli elaborati cartografici allegati:

TAV n. 1: carta del reticolo idrografico *scala 1:10.000*

TAV n. 2: reticolo idrografico con fasce di rispetto *scala 1:10.000*

TAV n.3: reticolo idrografico con fasce di rispetto in ambito urbano *scala 1:1.000*

ART.5 DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE REGOLAMENTO.

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla DGR 7/7868 e succ. modifiche e integrazioni tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico in appoggio al PRG previsto dalla LR 41/97 e succ. modifiche ed integrazioni, approvato dalla Regione Lombardia e conforme alla Direttiva PAI..

Si fa presente che su tutto il Territorio Comunale non sono presenti perimetrazioni inerenti le fasce A, B, C, definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino approvato ai sensi della L 183/89.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata dall'art. 4 del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato B
- "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 allegato A
- "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento
- "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato **orizzontalmente** in situ.

ART.6 COMPETENZE.

All'Amministrazione comunale di Garzeno compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

1) Acque Pubbliche

- Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento

- Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all’interno dell’alveo, quest’ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all’interno del reticolo minore
- Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica- diffida al ripristino – sanatoria – applicazione canoni di polizia idraulica
- Introito e ripartizione dei canoni idraulici concessori

TITOLO 2: INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

ART.7 NORME GENERALI

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all’interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d’acqua e l’alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori:

TOMBINATURE

Vige, in generale, il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del DLGS 152/99 art. 41 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d’acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità.

DIFESE RADENTI, SCOGLIERE E ARGINATURE

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell’alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l’accesso al corso d’acqua. In generale sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d’acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

ATTRAVERSAMENTI

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere.

In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica-idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

INFRASTRUTTURE LONGITUDINALI

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che riducano la sezione. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate.

MANUFATTI REALIZZATI IN SUBALVEO

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale

tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

OPERE DI DIFESA

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

ART.8 FASCE DI RISPETTO: RETICOLO MINORE

Per ogni corso d'acqua definito quale **reticolo minore**, sono individuate, nel territorio di Garzeno, le seguenti aree di rispetto:

a) Ambito esterno al perimetro del centro edificato: FASCIA 1

- Area di rispetto e relative norme, di estensione **pari a 10 m**, con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nel successivo art. 11- b

b) Ambito interno al perimetro di centro edificato:FASCIA 1 e FASCIA 2

- Area di rispetto (Fascia 1) e relative norme di estensione **pari a 4 m**, con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi consentiti dall'art. 13-b
- Area di rispetto (Fascia 2) e relative norme, con estensione **di 6 m, a partire dal limite esterno della fascia 1**, ambito soggetto ad autorizzazione comunale, con obbligo di autorizzazione per gli interventi di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale

ART.9 AREA DI RISPETTO: RETICOLO PRINCIPALE

Per ogni corso d'acqua definito quale **reticolo principale** valgono i limiti di rispetto previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche)

ART.9BIS: AUTORITÀ IDRAULICHE COMPETENTI PER IL RETICOLO PRINCIPALE

Relativamente al tratto di T. Albano, appartenente al reticolo idrico principale, le competenze in materia di polizia idraulica sono della Regione Lombardia. In tale tratto NON sono presenti fase PAI.

Le norme idrauliche di riferimento per la fascia di pertinenza del T. Albano rimangono quelle definite dal R.D n. 523 del 1904 .

ART.10 NORME DI CODICI CIVILE

In materia di assetto idraulico del territorio , nel vigente Codici Civile sono dettate alcune norme comportamentali di rispetto che di seguito vengono riportate.

Estratto da Codici Civile

Art. 915 Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916 Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822).

NOTA Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali).

Art. 943 Laghi e stagni

Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.

Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Art. 944 Avulsione

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Art. 945 Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).

(Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).

(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola).

NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 946 Alveo abbandonato

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'**art. 941** non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

NOTA Articolo così sostituito dall'**art. 4** della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.

ART.11 DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA: DELIMITAZIONE LIMITI FASCE DI RISPETTO.

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Aree di rispetto, deve intendersi misurata in situ dal piede arginale esterno o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.


Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

DETERMINAZIONE FASCE


Sono individuate due differenti ambiti di zonazione:

- Ambito di versante esterno al perimetro del nucleo abitato, con ampiezza della fascia di 10 m
- Ambito di interno al perimetro del nucleo abitato con la definizione di due settori, ovvero (vedi schema)
 - a) **Settore di vincolo assoluto con ampiezza di 4 m dal corso d'acqua**
 - b) **Settore di vincolo parziale subordinato a verifica per una fascia di ampiezza pari a 6 a partire dal limite esterno della precedente**

AMBITO ESTERNO ALL'AREA URBANA (come delimitato nell'allegato cartografico) : **FASCIA 1**



AMBITO INTERNO al perimetro di nucleo abitato come delimitato nell'allegato cartografico: **FASCIA 1 - FASCIA 2**



ART.12 AMBITO ESTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO: FASCIA 1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE

Aste torrentizie in ambito esterno al perimetro di nucleo abitato - Area di rispetto "FASCIA 1" con estensione pari a 10 m:

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

a) Sono lavori ed attività vietate:

- 1) *La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma b*
- 2) *Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura*
- 3) *Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti, lo sradicamento di piante e ceppaie*
- 4) *La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura*
- 5) *La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente*
- 6) *La realizzazione di pescaie e chiuse*
- 7) *Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini*
- 8) *La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo*
- 9) *La realizzazione di discariche e cave*
- 10) *Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti*

b) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

- 1) *Realizzazione degli interventi di cui al precedente comma a, di strutture (esclusi edifici destinati a presenza continuativa di persone) ed infrastrutture, derivazioni e quant'altro purchè di carattere pubblico comunale o proposta da privati o da consorzi privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse pubblico, o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi uso pubblico, **non altrimenti localizzabili**, a condizione che non modifichino o alterino la circolazione idrica superficiale o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le istanze dovranno essere assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione.*

- 2) *Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.*
- 3) *Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico*
- 4) *Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.*
- 5) *Taglio di piante*
- 6) *Viene fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R VII/13950 del 1/08/2003, allegato B punto 5.2 seconda linea che dispone il divieto di nuove edificazioni e movimenti terra in una fascia di 4 metri dal ciglio di sponda.*

c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto " FASCIA 1"

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento, sono esclusivamente ammessi:

- d) *Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purché non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c della L.457/1978 senza aumento di volumetria relativamente alla porzione di edificio ricadente nella fascia. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico*
- e) *Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dalla lettera a, b, c, d della L. L.457/1978, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto,. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta*
- f) *Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.*

ART.13 AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO: "FASCIA 1" E "FASCIA 2":
DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto drenaggio e deflusso delle acque, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

All'interno del perimetro di centro edificato sono individuati due ambiti di normativa:

- Fascia 1, con normativa analoga ai tratti di reticolo esterno al centro edificato ma di ampiezza e pari **a 4 m**
- Fascia 2 di ampiezza pari **a 6 m** a partire dal limite esterno della precedente fascia 1

ART.14 AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO AREA DI RISPETTO TIPO "FASCIA 1 "
CON ESTENSIONE PARI A 4 M:

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE

a) Sono lavori ed attività vietate:

- 1) *La nuova edificazione a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato*
- 2) *Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree*
- 3) *Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti*
- 4) *La costruzione di muri sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni permanenti di qualsiasi natura, salvo le deroghe previste dal successivo comma b*
- 5) *La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente*
- 6) *La realizzazione di pescaie e chiuse*
- 7) *La realizzazione di discariche e cave*
- 8) *Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti all'alveo stesso*

b) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

- 1) *Realizzazione di strutture ed infrastrutture aeree private (passerelle, ponti, linee aeree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, recinzioni temporanee,) e di strutture ed infrastrutture private in subalveo (condotte, gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), con o senza l'occupazione di demanio idrico, purchè la documentazione progettuale sia consona al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere attuata mediante verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico-idrogeologico del settore.*
- 2) *La realizzazioni di derivazioni idriche a scopo irriguo proposta da privati e consorzi o enti pubblici.*
- 3) *Interventi privati di stabilizzazione idraulica, consolidamento scarpate e cigli, di nuova costruzione o di manutenzione dell'esistente con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione , difesa e manutenzione del corso d'acqua e della salvaguardia della pubblica/privata incolumità.*
- 4) *Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 ovvero nei limiti di portata previsti dal DGR n. 7/7868 del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.*
- 5) *Interventi, di difesa e protezione dell'alveo, necessari ai fini della pubblica incolumità, realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di persone ed animali.*

- 6) *Realizzazione ed attraversamenti, piste e strade, recinzioni di carattere provvisorio o di tipologia asportabile.*
- 7) *Taglio di piante.*

c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto tipo "FASCIA 1" con estensione di 4 m

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento, sono esclusivamente ammessi:

- 1) *Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per attività agricole, purchè non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c, d della L.457/1978 senza cambio di destinazione d'uso con aumento di volumetria quest'ultima solo in elevazione senza occupazione di nuovo sedime,, **previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale.** Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c, della L.457/1978 senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria*
- 2) *Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c, d della L.457/1978, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto,, **previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale.** Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c, della L.457/1978 senza aumento di volumetria*
- 3) *Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di murature e recinzioni e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti, di qualsiasi tipologia e natura.*

**ART. 15 AMBITO INTERNO AL PERIMETRO DI NUCLEO ABITATO AREA DI RISPETTO TIPO “FASCIA 2”:
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ VIETATE O DELLE ATTIVITÀ AMMESSE SUBORDINATE A VERIFICA ED
AUTORIZZAZIONE**

a) Sono lavori ed attività ammesse

Gli interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purchè compatibile con le norme urbanistiche di PRG.

Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e l'effettiva esigenza della proposta e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

b) Sono lavori ed attività vietate

Tutto quanto non previsto dalle norme urbanistiche di PRG

c) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto “Tipo FASCIA 2”

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento sono ammessi:

- *Gli interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta purchè compatibile con le norme urbanistiche di PRG.*

Tutte le proposte dovranno essere assoggettate a dichiarazione di compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o valutazione di compatibilità idraulica e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale

TITOLO 3: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ART.16 CRITERI GENERALI

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

ART.17 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza, del richiedente, in marca da bollo del valore corrente, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - c) *Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta*
 - d) *Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)*
 - e) *Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:*
 - 1) *Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000*
 - 2) *Estratto mappale scala almeno 1:1000*
 - 3) *Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
 - 4) *Planimetria topografica , di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
 - 5) *Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5*
 - 6) *Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto*
 - 7) *Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
 - 8) *Per interventi attinenti ad edifici, oltre ala documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individua dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*

9) *La documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere sempre allegata all'istanza; la restante documentazione potrà essere richiesta dal responsabile del procedimento tecnico in relazione alla tipologia della proposta*

ART.18 RICHIESTA DI CONCESSIONE

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- f) Istanza, del richiedente, in marca da bollo del valore corrente, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **occupazione di area demaniale**
- g) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - h) *Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerge la compatibilità della proposta*
 - i) *Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese)*
 - j) *Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:*
 - k) *Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000*
 - l) *Estratto mappale scala almeno 1:1000*
 - m) *Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
 - n) *Planimetria topografica, di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
 - o) *Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5*
 - p) *Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto*
 - q) *Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
 - r) *Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio , sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individua dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*

ART.19 INDIRIZZI GENERALI DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

TITOLO 4: ISTANZE DI SANATORIA

ART.20 INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 97 DEL R.D 523/1904 REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

“Per gli interventi di cui all’art. 97 del R.D 523/1904, per gli attraversamenti e gli scarichi realizzati dopo il 1904 senza alcuna autorizzazione idraulica in tutte le aree di rispetto relative al reticolo minore potrà essere presentata, al comune ed alla Regione per i rispettivi tratti di competenza istanza di autorizzazione idraulica sanatoria.

Sono esclusi dalla sanatoria gli interventi di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904 realizzati sulle acque pubbliche”

Le istanze, corredate da documentazione tecnica atta a dimostrare l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto ideologico – idraulico ed idrogeologico territoriale, e l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica saranno analizzate dall'Amministrazione comunale, al fine di valutarne l'ammissibilità alla sanatoria, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o , in relazione alla gravità dell'abuso commesso, la demolizione ed il ripristino dei luoghi, e nel caso l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le norme di cui all'art. 14 della L. 47/85.

In riferimento ad istanze si dovranno allegare i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- 1) Istanza, del richiedente, in marca da bollo, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento in sanatoria, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione che l'intervento realizzato **occupa/non occupa area demaniale**
- 2) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento realizzato comprendente:
 - a) *Relazione tecnica che illustri l'intervento , le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e l'anno di realizzazione*
 - b) *Analisi idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità dell'intervento e la non sussistenza di interazioni con la dinamica del reticolo minore*

c) *Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno di:*

- 1) *Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000*
- 2) *Estratto mappale scala almeno 1:1000*
- 3) *Rilievo topografico stato di fatto quotato comprensiva dell'intervento realizzato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200)*
- 4) *Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m. 5*
- 5) *Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto*
- 6) *Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento*
- 7) *Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, parte integrante del progetto*

TITOLO 5: ISTRUTTORIA

ART.21 ITER AMMINISTRATIVO

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale ,nelle modalità di cui agli artt. 12-13-14-15-16. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica,nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001.

La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica e i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesaggistica,comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici . A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a di diniego con provvedimento motivato.

Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

ART.22 RILASCIO DECRETI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale e relativo disciplinare, oppure decreto di concessione (con occupazione di area demaniale) e relativo disciplinare. Tali decreti e relativi disciplinari verranno redatti in attuazione della D.G.R 13 dicembre 2002, n° 25125.

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre adeguata norma nell'apposito disciplinare con cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario

ART.23 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002. ed alla successiva D.G.R 1 agosto 2003 7/13950 Per gli enti pubblici valgono i canoni indicati al d.g.r. n. 7/8743 del 12 aprile 2002 e successiva integrazione.

“Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare così come previsto dall'allegato C della D.G.R VII/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R VII/13950 del 1/08/2003. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli 12 – 20124 Milano specificando quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore)”

ART 24 CONFINE COMUNALE RAPPRESENTATO DA CORSO D'ACQUA

Nel caso in cui un corso d'acqua di reticolo idrico minore scorra al confine tra due comuni l'autorizzazione e/o concessione dovrà essere richiesta ad entrambe le amministrazioni comunali per quanto di competenza. Pertanto le domande dovranno essere indirizzate ai rispettivi comuni confinanti ai quali verrà anche versata la relativa quota (50%) del canone idraulico, fatto salvo la possibilità di disporre altrimenti con eventuali convenzioni fra le amministrazioni ed il richiedente.

Le procedure di autorizzazione / concessione sono definite dai regolamenti previsti da ogni singolo comune.

ART 25 CASI PARTICOLARI

In presenza di un corso d'acqua di reticolo minore presente in cartografie ufficiali (C.T.R, I.G.M) ma non riportato in mappa catastale, i relativi provvedimenti autorizzativi (es. attraversamento con ponte) non potranno comportare occupazione di area demaniale.

ART.26 NORME FINALI

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale

Il tecnico incaricato
Depoli dott. Claudio